

IN BREVE:

1. Concordato preventivo biennale 2026-2027: le schede di sintesi nel cassetto fiscale;
2. Come cambiano gli statuti di s.r.l. alla luce del D.Lgs. n. 47/2026;
3. Assemblee telematiche dopo il 30 settembre 2026;
4. INPS e soci di s.r.l., svolta della Cassazione: niente contributi sugli utili non distribuiti;
5. Cripto-attività: organizzare dati e documenti prima di operare;
6. Guida all'auto-diagnosi preventiva su adeguati assetti e compliance integrata;
7. Durata ragionevole anche per i processi tributari;
8. Indagini bancarie ai conti correnti intestati al coniuge dell'imprenditore.

APPROFONDIMENTO:

Guida all'auto-diagnosi preventiva su adeguati assetti e compliance integrata.

IN BREVE

1. Concordato preventivo biennale 2026-2027: le schede di sintesi nel cassetto fiscale

Le nuove informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate aiutano i contribuenti a valutare il rinnovo del CPB 2026-2027 e il possibile accesso al ravvedimento speciale per le annualità pregresse.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che sono disponibili nel **cassetto fiscale** dei contribuenti interessati le **nuove schede di sintesi relative al concordato preventivo biennale (CPB)**.

Le informazioni raccolte nelle schede sono finalizzate a **supportare le valutazioni dei contribuenti in vista dell'adesione al concordato per i periodi d'imposta 2026 e 2027** e, per chi ha già aderito al precedente biennio, del relativo **rinnovo**.

I dati possono inoltre essere utilizzati per determinare l'eventuale imposta sostitutiva prevista dal **ravvedimento speciale per le annualità pregresse**, introdotto dal D.Lgs. n. 148/2026 (decreto Omnibus).

La scheda è rivolta ai contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che non abbiano già una proposta di concordato in essere per il biennio 2025-2026.

Il documento raccoglie, in particolare, le informazioni relative agli **effetti dell'adesione al CPB per il 2026 e il**

2027, ai **principali dati dell'attività economica** risultanti dall'ultima dichiarazione acquisita dall'Anagrafe tributaria e al **punteggio ISA** dell'ultimo modello presentato.

È inoltre indicata l'eventuale adesione al CPB per il biennio 2026-2027 e sono riportati gli elementi utili per valutare il ravvedimento delle annualità pregresse.

Con riferimento al **punteggio ISA**, in caso di valore inferiore a 10 la scheda segnala anche l'eventuale presenza di incoerenze contabili o strutturali rilevate nel modello. Il punteggio non viene invece riportato quando il contribuente ha dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA.

Una sezione specifica è dedicata ai contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e che intendono **rinnovare l'adesione** per il 2026-2027.

Per questi soggetti sono disponibili informazioni utili al **calcolo dell'imposta sostitutiva relativa alle annualità dal 2020 al 2023**, comprese, ove dovute, le somme sostitutive dell'IRPEF e delle relative addizionali e dell'IRAP.

Il calcolo non viene esposto per le annualità per le quali manca il modello ISA, presenta dati incompleti oppure è stata dichiarata una causa di esclusione, con alcune specifiche eccezioni previste dalla disciplina.

Per l'adesione al CPB 2026-2027 il termine è fissato **al 31 ottobre**, che slitta **al 2 novembre** in considerazione dei giorni

festivi. Per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine è invece l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

2. Come cambiano gli statuti di s.r.l. alla luce del D.Lgs. n. 47/2026

D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, art. 9

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, entrato in vigore il 29 aprile 2026 in attuazione della cosiddetta "legge Capitali", ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei mercati finanziari. Sebbene l'intervento legislativo miri principalmente a ridisegnare l'amministrazione e il controllo delle società per azioni, le novità coinvolgono indirettamente anche le società a responsabilità limitata (s.r.l.), in virtù dei continui rinvii normativi.

Si rende quindi necessaria, anche per le s.r.l., una rilettura e un mirato aggiornamento delle clausole statutarie per evitare incertezze interpretative.

In particolare, per garantire la piena conformità degli statuti delle s.r.l. alle nuove logiche del Codice civile, andrebbero valutati i seguenti interventi di aggiornamento e revisione:

- **oggetto sociale:** è opportuno specificare che gli amministratori hanno la facoltà di compiere tutte le operazioni "strumentali" (e non solo necessarie) all'attuazione dell'oggetto;
- **limiti alle deleghe:** è necessario indicare esplicitamente che le decisioni relative all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi (ex art. 2086 c.c.) non sono delegabili;
- **autorizzazioni alla concorrenza:** si consiglia di riscrivere le clausole di deroga al divieto di concorrenza, precisando che i soci possono autorizzare solo "specifiche attività potenzialmente concorrenti", determinandone limiti e condizioni;
- **diritti di veto:** nel caso di diritti di veto attribuiti ai soci, è utile precisare che l'esercizio di tale diritto non comporta l'attribuzione di funzioni gestorie dirette, lasciando intatta la responsabilità degli amministratori per l'istituzione di adeguati assetti;
- **adeguamento dell'organo di controllo:** occorre sostituire i vecchi rinvii agli artt. 2408 e 2409 c.c. con i nuovi artt. 2396-ter e 2396-quater c.c.. Inoltre, è preferibile utilizzare la dicitura generica "organo di controllo" al posto di "sindaco", rimandando alla normativa vigente per le s.p.a.;
- **clausola per assemblee virtuali:** è opportuno inserire una clausola che consenta la convocazione in forma "esclusivamente telematica", indicando le piattaforme da utilizzare e derogando alla necessità della compresenza fisica di presidente e segretario nel medesimo luogo.

3. Assemblee telematiche dopo il 30 settembre 2026

Il 30 settembre 2026 segna la conclusione definitiva del regime straordinario per lo svolgimento a distanza delle assemblee societarie. La disciplina in deroga – introdotta dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020 per consentire l'uso dei mezzi di telecomunicazione anche in assenza o in contrasto con le previsioni statutarie – ha trovato la sua ultima proroga nel D.L. n. 200/2025 (convertito con legge n. 26/2026).

Dal 1° ottobre 2026 si torna alle regole ordinarie, con un impatto differenziato a seconda della tipologia societaria.

Il Consiglio Notarile di Milano (Massime nn. 187, 200 e 216) ha tracciato il quadro interpretativo per la gestione delle assemblee *digital-only* (ovvero senza la presenza fisica di alcun partecipante in un luogo predeterminato):

- per le **s.p.a.** la modalità interamente telematica è ammessa **solo se espressamente prevista dallo statuto**, in linea con l'art. 2370, comma 4, c.c.;
- per le **s.r.l.**, in assenza di una disposizione di legge contraria, la modalità digitale è consentita **anche nel silenzio dello statuto**, purché non sia esplicitamente vietata.

Potrebbero quindi verificarsi questi casi alternativi:

- **s.r.l. con statuto silente** - nessun cambiamento operativo: le assemblee

potranno proseguire in forma esclusivamente telematica anche dopo il 30 settembre 2026, senza necessità di modifiche statutarie;

- **s.p.a. con statuto silente** - l'esenzione straordinaria decade. Dal 1° ottobre 2026, senza un'apposita clausola statutaria, non sarà più legittimo convocare o svolgere assemblee totalmente a distanza;
- **statuto con clausola "ibrida" (presenza fisica obbligatoria per Presidente e Segretario/Notaio)** - è la fattispecie più diffusa ma insidiosa. Qualora lo statuto ammetta il collegamento da remoto ma imponga la presenza fisica del Presidente e del Segretario (o del Notaio) nel luogo di convocazione, la riunione integralmente digitale esporrà la delibera a rischi di contestazione. Per garantire la piena validità della seduta, sarà necessario assicurare la presenza fisica quantomeno del Segretario o, preferibilmente, adeguare il testo statutario per rimuovere il vincolo.

4. INPS e soci di s.r.l., svolta della Cassazione: niente contributi sugli utili non distribuiti

Cass., sez. lav., sent. 17 settembre 2026, n. 25467, 25466, 25465

Cass., sez. lav., sent. 16 settembre 2026, n. 25383, 25378, 25377

Con una serie di pronunce ravvicinate depositate a metà settembre 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta su un contenzioso storico tra contribuenti e INPS, fissando un principio favorevole per le imprese.

L'impostazione dell'INPS ha da sempre previsto di includere nella base di calcolo dei contributi previdenziali del "socio lavoratore" anche la quota di utili prodotti dalla s.r.l. e non distribuiti, a prescindere dal fatto che il socio ne avesse effettivamente beneficiato.

La Cassazione ha ora chiarito che, nelle s.r.l. in regime ordinario, se l'assemblea decide di **destinare l'utile a riserva**, quella ricchezza rimane nel patrimonio della società, e non entrando nella disponibilità della persona fisica e non costituendo reddito IRPEF, **non può essere inclusa automaticamente nella base imponibile per calcolare i contributi INPS** del socio.

Il principio non si applica alle s.r.l. che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale. In questo caso, infatti, il reddito viene imputato ai soci a prescindere dall'effettiva distribuzione, e fa quindi base per l'INPS.

Le sentenze intervengono solo sulla quota di contributi a percentuale (quelli sul reddito eccedente). Resta sempre e comunque dovuto il **contributo fisso sul minimale** calcolato dall'INPS per le Gestioni Artigiani e Commercianti.

5. Cripto-attività: organizzare dati e documenti prima di operare

Operare in cripto-attività richiede attenzione non solo alle scelte di investimento, ma anche alla **tracciabilità delle operazioni**. Acquisti, vendite, conversioni tra token, trasferimenti e remunerazioni possono avere conseguenze fiscali e concorrere alla formazione di **redditi imponibili**.

Vedi l'Approfondimento

6. Guida all'auto-diagnosi preventiva su adeguati assetti e compliance integrata

CNDCEC, Documento "La consulenza tecnica e la perizia nel contenzioso civile e penale in materia di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché di modelli organizzativi"

La gestione aziendale moderna sta attraversando una trasformazione epocale, richiedendo agli amministratori una visione strategica che va ben oltre la semplice operatività quotidiana.

Negli ultimi anni, il quadro normativo italiano ha subito un'evoluzione radicale che ha spostato il fulcro della responsabilità in capo a chi amministra: l'attenzione non è più legata esclusivamente all'evento infausto in sé, come può essere un improvviso dissesto economico o finanziario, ma si concentra

fortemente sulla **carenza organizzativa** che lo ha preceduto e innescato.

In questo delicato panorama normativo, assume una rilevanza cruciale il documento intitolato "La consulenza tecnica e la perizia nel contenzioso civile e penale in materia di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché di modelli organizzativi", pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) lo scorso 4 maggio 2026.

Vedi l'Approfondimento

7. Durata ragionevole anche per i processi tributari

CEDU, Sentenza 8 ottobre 2026

Con la sentenza *Grassucci e altri v. Italia* (n. 12952/13), la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha stabilito che i procedimenti tributari relativi a sanzioni amministrative a carattere afflittivo e repressivo sono soggetti alle garanzie dell'art. 6 § 1 della CEDU. Di conseguenza, **ai contribuenti deve essere garantito il diritto a un processo di durata ragionevole, con contestuale diritto al risarcimento del danno in caso di violazione.**

La pronuncia smentisce l'orientamento della Corte di Cassazione italiana (es. Cass. n. 11373/2019), che escludeva la materia fiscale dall'ambito CEDU e negava

l'applicazione della c.d. "legge Pinto" (legge n. 89/2001).

8. Indagini bancarie ai conti correnti intestati al coniuge dell'imprenditore

Corte di Cassazione, Ordinanza 9 ottobre 2026, n. 26494

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26494 del 9 ottobre 2026, ha stabilito che il Fisco può legittimamente estendere le indagini bancarie ai conti correnti intestati al coniuge dell'imprenditore **qualora vi siano elementi che ne presumano l'utilizzo per l'attività d'impresa.**

I punti chiave della pronuncia evidenziano che:

- la sola intestazione formale del conto a un familiare non impedisce l'accertamento fiscale. Elementi come la presenza di una delega a operare, la frequenza dei versamenti, la limitata capacità reddituale del coniuge e l'effettivo impiego delle somme per esigenze aziendali devono essere esaminati nel loro insieme, e non in modo isolato, per verificare la riconducibilità delle operazioni all'impresa;
- l'adozione del regime di contabilità semplificata non attenua l'onere probatorio previsto dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente deve fornire una giustificazione analitica e specifica per ciascuna movimentazione

contestata, non essendo sufficiente un richiamo generico alla documentazione contabile complessiva;

- l'incasso diretto di assegni allo sportello, senza passaggio sul conto corrente, equivale a un versamento bancario ed è soggetto alle medesime presunzioni legali. Ai fini sanzionatori, inoltre, è sufficiente la colpa del contribuente, senza che sia necessario dimostrare un intento fraudolento.

APPROFONDIMENTO

ADEGUATI ASSETTI E COMPLIANCE INTEGRATA: IL DOCUMENTO DEL CNDCEC COME GUIDA ALL'AUTO-DIAGNOSI PREVENTIVA PER L'IMPRESA

CNDCEC, Documento "La consulenza tecnica e la perizia nel contenzioso civile e penale in materia di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché di modelli organizzativi"

La gestione aziendale moderna sta attraversando una trasformazione epocale, richiedendo agli amministratori una visione strategica che va ben oltre la semplice operatività quotidiana.

Negli ultimi anni, il quadro normativo italiano ha subito un'evoluzione radicale che ha spostato il fulcro della responsabilità in capo a chi amministra: l'attenzione non è più legata esclusivamente all'evento infausto in sé, come può essere un improvviso dissesto economico o finanziario, ma si concentra fortemente sulla **carenza organizzativa** che lo ha preceduto e innescato.

In questo delicato panorama normativo, assume una rilevanza cruciale il documento intitolato "La consulenza tecnica e la perizia nel contenzioso civile e penale in materia di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché di modelli organizzativi", pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili (CNDCEC) lo scorso 4 maggio 2026.

È un documento prezioso perché nasce con un obiettivo ben preciso: **fornire linee guida, principi metodologici minimi, check-list e buone prassi ai Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) e ai periti chiamati a valutare le aziende nelle aule di tribunale**, sia in ambito civile che penale. L'indagine di questi professionisti si colloca in un'area molto complessa, poiché l'oggetto della valutazione giudiziale non è quasi mai un singolo fatto isolato o un danno immediato, ma l'intero "sistema" azienda. Si tratta di analizzare in profondità l'insieme dei presidi organizzativi, delle procedure amministrative e contabili, dei flussi informativi e dei meccanismi di escalation che dovrebbero consentire di rilevare tempestivamente gli squilibri per attivare la regolazione della crisi.

Tuttavia, pur essendo un testo focalizzato sulla figura del consulente tecnico e sulle procedure d'aula, esso offre in realtà una **preziosissima "mappa del rischio"** a disposizione di tutti gli imprenditori. Perché sapere esattamente come un perito nominato dal Tribunale potrebbe valutare l'azienda in un momento "ex post" (ovvero a crisi ormai conclamata) è in assoluto il modo migliore per costruire, fin da oggi, un assetto efficace "ex ante".

Quando il giudice valuta l'adeguatezza degli assetti societari, richiede all'esperto di evitare il "pregiudizio retrospettivo".

Questo significa che la correttezza delle scelte organizzative dell'imprenditore non viene valutata solo in base all'esito economico finale, ma ricostruendo scrupolosamente quali informazioni erano conoscibili in quel preciso momento, e domandandosi quale risposta organizzativa fosse esigibile in rapporto alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Il documento del CNDCEC evidenzia, infatti, come una carenza organizzativa possa essere facilmente desunta dalla mancanza di pianificazione aziendale.

Come può, allora, l'impresa utilizzare attivamente questo documento per un'efficace **auto-diagnosi preventiva**? In primo luogo, il testo del CNDCEC mette in guardia i professionisti e le imprese dal rischio del "formalismo", condannando l'adozione di assetti e modelli puramente "di carta", che esistono nei faldoni formali ma che risultano gravemente deficitari nella realtà operativa.

L'adeguatezza organizzativa non equivale a una generica *perfezione* e non impone un modello unico standardizzato per tutti, bensì impone l'adozione di un sistema capace di intercettare segnali e generare tempestivi "output informativi". L'imprenditore può sfruttare le indicazioni del documento per sottoporre la propria azienda a un vero e proprio "stress test", verificando di avere a disposizione una "prova pronta" in caso di controlli. Occorre domandarsi oggettivamente se l'impresa dispone dei requisiti previsti dall'art. 3 del

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) per rilevare eventuali squilibri, per verificare la sostenibilità dei debiti e per garantire prospettive di continuità aziendale per almeno 12 mesi. Diventa perciò essenziale tradurre strumenti tipicamente aziendalistici – come budget, reporting direzionali, flussi di cassa (cash flow) e sistemi di risk management – in evidenze documentali tracciabili. Se emergono assenze o lacune in questi flussi, l'azienda espone i propri amministratori al rischio di "colpa di organizzazione".

Costruire e mantenere nel tempo adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in sinergia con i Modelli di organizzazione, gestione e controllo (i cosiddetti "Modelli 231"), impone un approccio moderno di "compliance integrata". L'obiettivo non è affatto quello di appesantire l'azienda di inutile burocrazia, ma dotarla di presidi proporzionati alla sua reale complessità per proteggerne la continuità.

Analizzando le direttrici tracciate dal CNDCEC, è possibile mappare i rischi, sanare le inefficienze organizzative e trasformare un obbligo di legge in uno strumento di autentico vantaggio competitivo.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.